



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI YANGON

IL DIRETTORE DI SEDE

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo risulta stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 67 del 10/07/2019, con il quale è stato conferito a Walter Zucconi l'incarico di Direttore della Sede di Yangon dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (“**AICSY**”);

CONSIDERATO che, all'interno dell'Iniziativa AID 11450 “Eguaglianza di genere e sostegno alla micro-imprenditorialità femminile nello Stato del Chin e aree limitrofe (GEWE-IT)” approvata con Delibera Delibera del Direttore AICS n. 106 del 27/12/2017, sono previsti fondi di gestione da destinarsi ad acquisto forniture per migliorare la qualità dei servizi del Dipartimento degli Affari Sociali;

CONSIDERATO che, in seguito alla crisi pandemica Covid 19 e ai nuovi bisogni ravvisati dalle autorità birmane, la sede AICS Yangon, ha rimodulato l'intervento proponendo una variante al POG inviata ad AICS Roma con messaggio 584 del 12 agosto 2020,

CONSIDERATA l'approvazione della variante non onerosa al POG, comunicata con MSG AICS ROMA 9712 del 1.9.2020,

VISTA la richiesta pervenuta con lettera del 28 Luglio 2020 dall'autorità birmana, Dipartimento degli Affari Sociali (DSW), in merito alla fornitura di dispositivi di protezione individuali capaci di assicurare il lavoro svolto dagli operatori sociali nel rispetto dei protocolli di prevenzione al contagio per Covid 19 (prot. AICSY-IN-698(A)-2020-07-28),

CONSIDERATO che tale necessità è in linea con gli obiettivi e con le attività previste all'interno dell'Iniziativa AID 11450 “Eguaglianza di genere e sostegno alla micro-imprenditorialità femminile nello Stato del Chin e aree limitrofe (GEWE-IT)”

CONSIDERATO che è stata verificata e riscontrata disponibilità di budget con riferimento al fondo in loco dell'Iniziativa AID 11450 “Eguaglianza di genere e sostegno alla micro-imprenditorialità femminile nello Stato del Chin e aree limitrofe (GEWE-IT)”, sufficiente per sostenere i costi relativi a tale servizio di consulenza,

CONSIDERATO che, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e sapone igienizzante) (“**PAppalto**”);

CONSIDERATO che AICSY opera nel mercato straniero del Myanmar e che pertanto risulta più conveniente affidare l'erogazione del surriferito servizio ad una società avente sede legale nel Paese;

CONSIDERATO che sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato locale di riferimento che emergono dal complesso degli elementi disponibili in loco, e vista la preventiva indagine di mercato condotta dal DSW per una fornitura capace di coprire il fabbisogno degli operatori su tutto il territorio del Myanmar e la rispettiva distribuzione, i cui risultati sono stati trasmessi dalla stessa con comunicazione in data 17 Settembre 2020 (Prot. AICSY-IN-860(A)-2020-09-17) e il valore stimato dell'appalto ammonta ad un valore totale massimo di MMK 67.694.000,00 corrispondenti ad EURO 44.186,68 al netto delle imposte indirette, secondo l'ultimo tasso di cambio disponibile sul portale della Banca d'Italia alla presente data (30.09.2020);

CONSIDERATO che il DSW comunicava ad AICS Yangon in data 8 settembre 2020 i nominativi degli operatori economici capaci di offrire il servizio di cui all'Appalto (prot.no. AICSY-IN-824(A)-2020-09-08), che risultavano essere la ditta ACE DRAGON, la ditta Okkar Thiri e la ditta REALM

CONSIDERATA la recrudescenza della diffusione del virus COVID-19 in Myanmar, come evidenziato dalle comunicazioni del MOHS 107 e 108 del 20 e 22 Settembre 2020 e come informato dall'Ambasciata Italiana a Yangon con messaggio num. 861 del 28 Settembre 2020

CONSIDERATA la difficoltà di assicurare servizi primari a donne in stato di vulnerabilità a causa della mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale e la richiesta d'urgenza pervenuta in data 22 Settembre con lettera num 12128/5-33/Gender 2020 del Ministero del Social Welfare, Relief e Resettlment (Prot. AICSY-IN-868 (A)-2020-09-22)

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 108 I/01), trasmessa da AICS Roma per le vie brevi in data 25 Maggio 2020 al cui punto 2.3 si identifica la Procedura Negoziata senza previa pubblicazione come strumento a disposizione delle Stazioni Appaltanti per far fronte all'emergenza sanitaria connessa alla crisi della Covid-19, stante la verifica delle condizioni citate dal punto 2.3.1 al punto 2.3.4 della stessa Comunicazione

CONSIDERATO che i punti 2.6.8 e 4.2.6.1 delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) prevedono che in casi di estrema urgenza per eventi non prevedibili e non attribuibili alla Stazione Appaltante il contraente possa essere selezionato mediante negotiated procedure: “[...] *In so far as is strictly necessary where, for reasons of extreme urgency brought about by unforeseeable events, it is impossible to comply with the applicable time limits and where the justification of such extreme urgency is not attributable to the contracting authority. Operations carried out in crisis situations must be considered to satisfy the test of extreme urgency. The authorising officer by delegation, where appropriate in concertation with the other authorising officers by delegation concerned, must establish that a situation of extreme urgency exists and must review his decision regularly with regard to the principle of sound financial management*”;

VISTA la Relazione Unica prot.no AICSY-OUT-709-2020-10-01 redatta ai sensi dell'art.84 lettera f) della Direttiva UE 2014/24/UE, con la quale si fa stato delle circostanze che giustificano il ricorso alla procedura denominata “Negotiated Procedure” di cui ai punti 2.6.8 e 4.2.6.1 delle PRAG

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2.6.8 delle PRAG viene data facolta' alla Stazione Appaltante di non nominare un Comitato di Valutazione nei casi di estrema urgenza e di situazioni di crisi: “*In the case of negotiated procedures, an evaluation committee must be nominated in order to proceed with the negotiation. However, depending on a risk analysis by the contracting authority, appointing an evaluation committee might not be deemed necessary in the following cases: extreme urgency not attributable to the contracting authority; crisis situation*”

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 2.6.8 delle PRAG la Stazione Appaltante puo' determinare autonomamente la scadenza per la presentazione delle offerte, in rapporto all'oggetto del contratto e della complessita' dello stesso: “*The invitation letter shall specify that it is a negotiated procedure, indicate the deadline to receive the offer (to be determined on a case-by-case basis) and outline the process. There is no minimum time limit for receiving tenders in negotiated procedures, but tenderers should be given reasonable time to prepare good tenders, especially taking particular account of the complexity of the contract*”.

TENUTO conto della necessità di garantire il principio di rotazione degli operatori economici che forniscono la medesima tipologia di servizio,

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate dell'Iniziativa AID 11450 “Eguaglianza di genere e sostegno alla micro-imprenditorialità femminile nello Stato del Chin e aree limitrofe (GEWE-IT)”

DETERMINA

1. L'avvio di una procedura per la selezione di un operatore economico per acquisire fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (Mascherine Chirurgiche e sapone disinfettante). Si determina l'avvio della procedura di stipula di un contratto di fornitura mediante Negotiated Procedure di cui ai punti 2.6.8 e 4.2.6.1 delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide), con invito ai 3 operatori economici identificati dal DSW;
2. Il summenzionato servizio avrà durata di n. 45 giorni a decorrere dalla firma del contratto;
3. La diretta valutazione delle offerte, senza nomina di un Comitato di Valutazione;
4. Viene identificata nel giorno 13 Ottobre 2020 ore 16 (fuso orario di Yangon) la scadenza per la presentazione delle offerte;
5. Il relativo importo di spesa dell'appalto è stimato ad un valore totale massimo di MMK 67.694.000 corrispondenti ad EURO 44.186,68 secondo l'ultimo tasso di cambio pubblicato sul portale della Banca d'Italia alla data odierna (30.09.2020). Tale importo graverà sul budget assegnato in loco per dell'Iniziativa AID 11450 "Eguaglianza di genere e sostegno alla micro-imprenditorialità femminile nello stato del Chin e aree limitrofe (GEWE-IT)";
6. L'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art 31 del Codice degli Appalti e dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/2017, è affidato al Titolare della sede estera AICS Yangon, Ing. Walter Zucconi.

Yangon, 01.10.2020




Il Direttore di Sede
Walter Zucconi